



RISERVA COMUNALE DI CACCIA DI LONGARONE

Sede Sociale presso ex sala frazionale Via Dogna N°56/a 32013 Longarone

Sito internet: www.riservadicacciaolongarone.it

Email: riservadicacciaolongarone@gmail.com Pec: riservadicacciaolongarone@pec.it

Cod. Fiscale 93027010250

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Longarone, 03 luglio 2026

Ai Soci della **Riserva Comunale di Caccia di Longarone**

tramite : bacheca elettronica

Gruppo whatsapp,

Mailing list

Il Presidente della Riserva Comunale di Caccia di Longarone, ai sensi dello Statuto sociale vigente,

CONVOCA

l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno

DOMENICA 19 LUGLIO 2026

presso la

Sala Popoli d'Europa

Piazza 1° Novembre n°1

32013 Longarone (BL)

Prima convocazione

ore 19:00

Seconda convocazione

ore 20:00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Relazione introduttiva del Presidente.

Presentazione del **Regolamento disciplinare**, dell'**Allegato A – Criteri disciplinari** e del **Regolamento interno**.

Presentazione, discussione ed eventuale approvazione.

2.

Discussione e votazione della proposta di rendere il **cervo M1 non prelevabile dal socio che lo abbia già prelevato nella stagione venatoria precedente**.

3.

Discussione ed approvazione del **Regolamento annuale** relativo ai criteri di assegnazione dei capi, alle quantità prelevabili, alle tipologie, alle modalità di prelievo ed alle giornate di caccia della stagione venatoria 2026/2027.

4.

Varie ed eventuali.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla presente convocazione sono allegati, quali parti integranti della documentazione sottoposta all'esame dell'Assemblea:

- Regolamento disciplinare;
- Allegato A – Criteri disciplinari;
- Regolamento interno.

I Soci sono invitati a prenderne preventiva visione al fine di consentire uno svolgimento ordinato, completo e consapevole della discussione assembleare.

AVVERTENZE

Si invitano tutti i Soci ad essere presenti **alle ore 19:00**, al fine di consentire l'appello dei presenti e la verifica dell'eventuale raggiungimento del quorum previsto per la prima convocazione.

Qualora non venga raggiunto il numero legale, l'Assemblea si terrà validamente in **seconda convocazione alle ore 20:00**, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Considerata la particolare rilevanza degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, si auspica la partecipazione di tutti i Soci affinché le decisioni possano essere assunte con la più ampia partecipazione e consapevolezza.



Come raggiungere la sede dell'Assemblea

Inquadrare il QR Code con la fotocamera dello smartphone per aprire direttamente la posizione della Sala Popoli d'Europa su Google Maps.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Riserva Alpina di Caccia di Longarone

Nicola Campus



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicola Campus', written over a horizontal line.

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA
DEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA DI LONGARONE
COSTITUITO IN RISERVA DI CACCIA (R.A.C. BL N. 31)
(Approvato dall'Assemblea dei soci con Delibera n..... del.....)**

Art. 1 – Oggetto e finalità. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività venatoria all'interno della Riserva Alpina di Caccia di Longarone (R.A.C. BL n. 31), nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi di gestione faunistico-venatoria.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate alla tutela del patrimonio faunistico, al corretto esercizio dell'attività venatoria, alla raccolta dei dati gestionali e biometrici e alla conservazione dell'ambiente alpino.

Art. 2 – Conoscenza e accettazione delle disposizioni. Con il ritiro dei documenti venatori stagionali il socio dichiara di conoscere e accettare:

- a) il presente regolamento;
- b) il regolamento annuale dei prelievi;
- c) le deliberazioni degli organi della Riserva;
- d) le disposizioni provinciali, regionali e statali vigenti.

Le comunicazioni pubblicate nella bacheca ufficiale della Riserva o diffuse mediante i canali di comunicazione ufficiali si intendono conosciute da tutti i soci dalla data della loro pubblicazione.

Art. 3 – Obbligo di consultazione della bacheca. Prima di ogni giornata di caccia il socio è tenuto a verificare presso la bacheca ufficiale della Riserva o mediante gli strumenti informatici eventualmente adottati:

- a) la situazione aggiornata degli abbattimenti;
- b) le disponibilità residue di prelievo;
- c) le eventuali limitazioni o sospensioni disposte dagli organi della Riserva;
- d) ogni altra comunicazione concernente l'esercizio venatorio.

L'ignoranza delle comunicazioni regolarmente pubblicate non esonera dall'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 4 – Giornata di sospensione totale dell'attività venatoria. Il giorno 9 ottobre di ogni anno è vietata qualsiasi attività venatoria, di controllo, selezione, contenimento o altra forma di prelievo della fauna selvatica sull'intero territorio della Riserva per lutto cittadino.

Art. 5 – Disponibilità di prelievo dei soci. Ogni socio può effettuare esclusivamente i prelievi consentiti dal piano di abbattimento e dal regolamento annuale approvati dalla Riserva.

Nessun socio può superare le disponibilità individuali o complessive stabilite per ciascuna specie.

Art. 6 – Prelievo degli ungulati. Il prelievo degli ungulati è consentito esclusivamente secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale, dal calendario venatorio e dal regolamento annuale della Riserva.

Per ciascuna specie il regolamento annuale individua:

- a) il numero dei capi prelevabili;
- b) le classi di età;
- c) il sesso;
- d) i periodi e le giornate di prelievo;
- e) le modalità di assegnazione;
- f) eventuali prescrizioni particolari.

Le specie soggette a limitazioni o contingentamenti possono essere prelevate esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni della Riserva.

Art. 7 – Esperti selezionatori e accompagnamento. Per l'esercizio della caccia agli ungulati si applicano integralmente le disposizioni provinciali riguardanti gli esperti selezionatori, l'accompagnamento e l'iscrizione ai relativi Albi.

Nei casi previsti dalla normativa provinciale il prelievo può essere effettuato esclusivamente da cacciatori accompagnati da esperto selezionatore abilitato.

L'eventuale accompagnatore non socio deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente della Riserva.

Art. 8 – Registrazione delle uscite e assegnazioni. Qualora previsto dal regolamento annuale o da specifiche disposizioni organizzative, il socio è tenuto a registrare preventivamente l'uscita di caccia.

Il socio deve rispettare il settore, la specie, la classe, il sesso e le modalità di prelievo assegnate.

È vietato effettuare prelievi in contrasto con le assegnazioni ricevute.

Art. 9 – Chiusura anticipata dei prelievi. Il Presidente, o un suo delegato, può disporre con effetto immediato la sospensione o la chiusura di qualsiasi forma di prelievo qualora:

- a) residui un solo capo al completamento del piano autorizzato per una determinata specie, classe o sesso;
- b) sussista il rischio di superamento del piano di abbattimento;
- c) ricorrano esigenze di tutela della fauna o di corretta gestione faunistica.

Le disposizioni di chiusura sono immediatamente efficaci dalla loro pubblicazione o comunicazione mediante i canali ufficiali della Riserva.

Art. 10 – Lepre comune. Ogni socio può abbattere un massimo di un capo di lepre comune per giornata di caccia e comunque non più di due capi per stagione venatoria. Ogni abbattimento deve essere denunciato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

La caccia alla lepre comune può essere esercitata anche senza con l'ausilio del cane segugio.

Art. 11 – Selvaggina minore. Tutti i capi di selvaggina minore abbattuti devono essere comunicati alla Riserva su apposita scheda a fine stagione.

L'obbligo comprende espressamente fagiani, starni, volpi, lepri, quaglie e ogni altra specie oggetto di prelievo.

I dati raccolti sono utilizzati per finalità statistiche, gestionali e amministrative.

Art. 12 – Ferimento di ungulati e recupero dei capi. Il cacciatore deve sempre verificare l'esito del tiro recandosi sul luogo ove si trovava il selvatico al momento dello sparo.

Qualora venga accertato il ferimento di un ungulato o non vi sia certezza sull'esito del

tiro, il cacciatore deve:

- a) darle immediata comunicazione al Presidente della Riserva o a un suo delegato;
- b) effettuare la comunicazione entro le ore 21.00 del medesimo giorno e comunque prima dell'inizio delle operazioni di ricerca;
- c) richiedere l'intervento di un conduttore di cane da traccia iscritto all'Albo provinciale.

Il socio è tenuto a collaborare alle operazioni di recupero.

Il capo ferito si considera appartenente al cacciatore che lo ha ferito fino a diversa determinazione assunta secondo le procedure previste dalla normativa provinciale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni provinciali in materia di recupero dei capi feriti.

Art. 13 – Contrassegni identificativi degli ungulati. Tutti gli ungulati abbattuti devono essere immediatamente contrassegnati mediante la fascetta identificativa inamovibile fornita dalla Riserva.

Prima dell'applicazione devono essere asportate o perforate le indicazioni corrispondenti al giorno e al mese dell'abbattimento.

La fascetta deve essere applicata allo stinco posteriore del capo.

La fascetta è personale, nominativa e contraddistinta da numero identificativo univoco.

È vietato rimuovere, alterare, sostituire o manomettere la fascetta dopo l'apposizione.

L'eventuale smarrimento o deterioramento della fascetta deve essere immediatamente comunicato alla Riserva.

Art. 14 – Divieto di cessione delle fascette. È vietato cedere, prestare, scambiare o utilizzare fascette assegnate ad altri soci.

È altresì vietato utilizzare fascette riferite a stagioni venatorie diverse da quella in corso.

Art. 15 – Schede di abbattimento. Per ogni ungulato abbattuto il socio deve compilare integralmente la scheda di abbattimento prevista dalla Riserva.

Nella scheda deve essere riportato il numero della fascetta identificativa applicata al capo.

La compilazione deve avvenire presso il centro di conferimento, il macello o altro luogo individuato dalla Riserva.

Art. 16 – Comunicazione degli abbattimenti. L'abbattimento di ungulati, fauna alpina pregiata e lepre comune deve essere comunicato al responsabile di turno.

La comunicazione può essere effettuata anche mediante SMS, WhatsApp, posta elettronica o altri sistemi individuati dalla Riserva.

La comunicazione deve contenere almeno:

- a) nominativo del socio;
- b) specie abbattuta;
- c) sesso e classe, ove previsti;
- d) località o settore di abbattimento;
- e) numero della fascetta identificativa.

La comunicazione deve pervenire:

- a) entro le ore 20.30 fino al 31 ottobre;
- b) entro le ore 19.00 dal 1° novembre fino alla chiusura della stagione venatoria.

Restano fermi gli obblighi di denuncia previsti dal regolamento provinciale per tutte le specie comprese nel piano di abbattimento.

Art. 17 – Controlli biometrici e messa a disposizione dei capi. I soci sono tenuti a mettere a disposizione degli agenti di vigilanza, dei rilevatori e degli incaricati della Riserva i capi abbattuti per i controlli previsti dalla normativa vigente.

I capi di ungulati eviscerati devono essere mantenuti a disposizione per controlli e rilievi biometrici fino alle ore 21.00 del giorno successivo all'abbattimento, salvo diverse disposizioni impartite dagli organi competenti.

Ove istituiti, i controlli sono effettuati presso i centri di conferimento o nei luoghi individuati dalla Riserva.

I soci sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione delle schede biometriche e statistiche.

Il rilevatore di turno può procedere, se lo ritiene necessari, a fotografare dettagliatamente il trofeo e/o la mandibola di un determinato capo. Le fotografie potranno essere prese in esame in sede di valutazione dei trofei.

Art. 18 – Presentazione di trofei, crani e mandibole. Tutti gli ungulati abbattuti devono essere presentati per le attività di raccolta dati biometrici e valutazione dei trofei secondo le modalità stabilite dalla Riserva.

Devono essere presentati, debitamente puliti:

- a) il cranio e la mandibola di tutti gli ungulati abbattuti;
- b) le mandibole di camoscio e muflone.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del cranio:

- a) le femmine di cervo e capriolo; e muflone
- b) i piccoli di cervo e capriolo.

I trofei devono essere montati su apposito scudo.

Le mandibole devono essere presentate separatamente e non fissate allo scudo, devono essere identificate con specie, sesso, data abbattimento e nominativo socio e ove presente anche il cranio vanno legate allo stesso.

I reperti presentati devono appartenere esclusivamente ai capi effettivamente abbattuti dal socio nella stagione venatoria di riferimento.

È vietata qualsiasi sostituzione, alterazione o manipolazione dei trofei e dei reperti biologici.

Nei casi dubbi la commissione trofei può procedere alla valutazione tramite la documentazione fotografica, e alle verifiche comparative ritenute opportune.

Per ogni trofeo presentato è dovuto un contributo di euro 5,00 a copertura delle spese organizzative ed energetiche sostenute dalla Riserva.

Art. 19 – Quota associativa di prima iscrizione. La quota associativa di prima iscrizione alla Riserva di Caccia è pari al triplo della quota associativa annuale.

Art. 20 – Permessi ospite annuali. La Riserva ai residenti nel territorio della riserva che non possono ancora rientrare come soci e che ne facciano apposita richiesta, può rilasciare permessi annuali per ospiti autorizzati all'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale, migratoria e agli ungulati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. Il costo del permesso è pari alla quota associativa. Gli ospiti dovranno rispettare il regolamento di riserva e dovranno essere sempre accompagnati durante l'attività venatoria da un socio.

La violazione da parte dell'ospite delle norme di legge, del regolamento provinciale e della Riserva di Caccia sanzionate dal regolamento disciplinare con la sospensione e l'esclusione, impedirà al socio di accedere come socio alla riserva per 6 anni.

Art. 21 – Permessi ospite giornalieri per la caccia alla migratoria. La Riserva può rilasciare permessi giornalieri per ospiti autorizzati all'esercizio della caccia alla fauna

migratoria.

Il costo del permesso è stabilito in euro 30,00 per giornata, salvo diversa deliberazione degli organi competenti della Riserva.

Art. 22 – Permessi ospite per il controllo della fauna. La Riserva può rilasciare permessi gratuiti per il prelievo della volpe e di altra fauna oggetto di controllo o contenimento quando ciò sia ritenuto utile agli interessi gestionali della Riserva.

Art. 23 – Responsabilità del socio accompagnatore. Il socio accompagnatore è tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni della Riserva da parte dell'ospite. Gli abbattimenti effettuati dall'ospite devono essere comunicati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 24 – Partecipazione alle attività della Riserva. I soci sono tenuti a partecipare alle attività organizzate dalla Riserva per la gestione faunistica e territoriale.

Sono esonerati coloro che documentino patologie, limitazioni fisiche o altre situazioni oggettivamente impeditive.

Possono essere riconosciute anche attività svolte autonomamente dal socio purché:

- a) documentate;
- b) svolte nell'interesse della Riserva;
- c) conformi alla normativa vigente.

Le modalità di riconoscimento delle attività sono stabilite dagli organi della Riserva.

Art. 25 – Resoconto di fine stagione. Contestualmente alla riconsegna della documentazione venatoria ogni socio deve presentare il resoconto dei prelievi effettuati relativamente a:

- a) fagiani;
- b) lepri;
- c) starne;
- d) volpi;
- e) quaglie.

La Riserva può predisporre apposita modulistica per la raccolta dei dati.

Art. 26 – Esibizione dei capi agli organi di vigilanza. I soci sono tenuti a esibire agli organi di vigilanza, agli agenti competenti e agli incaricati della Riserva i capi di fauna selvatica abbattuti e la documentazione richiesta.

Art. 27 – Norme di rinvio. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano:

- a) il regolamento provinciale della Provincia di Belluno, parte tecnica e parte amministrativa;
- b) il calendario venatorio regionale vigente;
- c) il disciplinare tecnico provinciale per i prelievi venatori;
- d) le disposizioni del T.U.L.P.S. in materia di armi;
- e) la Legge Regionale del Veneto n. 50/1993 e successive modificazioni;
- f) la Legge n. 157/1992 e successive modificazioni;
- g) il regolamento interno per il conferimento della selvaggina;
- h) ogni altra disposizione normativa vigente.

Art. 28 – Clausola di prevalenza normativa. In caso di contrasto tra il presente regolamento e disposizioni normative sovraordinate, prevalgono queste ultime. Le restanti disposizioni del regolamento mantengono piena efficacia.

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL COMPRENSORIO ALPINO DI
CACCIA DI LONGARONE COSTITUITO IN RISERVA ALPINA DI
CACCIA (R.C.A. BL. N. 31)**

(Approvato dall'Assemblea dei soci con Delibera n..... del.....)

PREMESSA

Il presente regolamento è approvato dalla Riserva Alpina di Caccia (R.A.C. BL n. 31) ai sensi dell'art. 36 del codice civile e disciplina nell'ambito dell'ordinamento associativo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti dei soci. Il regolamento non è approvato ai sensi dell'art. 35 co. 2 bis Legge regionale Veneto 09.12.1993 n. 50.

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi. L'attività venatoria è esercitata nel rispetto della legge, dei principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell'utilizzo delle armi.

Art. 2 Ambito disciplinare. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge nazionale e regionale e dal regolamento provinciale, il presente regolamento prevede le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari. L'accertamento disciplinare è autonomo rispetto ai procedimenti amministrativi e penali e può fondarsi su ogni elemento di prova idoneo.

Art. 3 Potestà disciplinare. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente, il quale adotta il provvedimento previo parere vincolante del Comitato Direttivo.

Art. 4 Impugnazione. Il provvedimento disciplinare può essere impugnato avanti l'Assemblea.

Art. 5 Contraddittorio. La potestà disciplinare è esercitata nel rispetto del principio del contraddittorio secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

Art. 6 Responsabilità personale. La responsabilità disciplinare è personale.

Art. 7 Pluralità violazioni. In caso di pluralità di addebiti accertati nell'ambito del medesimo procedimento, può essere irrogata una sanzione unitaria, determinata tenendo conto della complessiva gravità dei fatti.

Art. 8 Criteri di determinazione delle sanzioni. La sanzione disciplinare è commisurata alla gravità del fatto, della colpa, del dolo, della condotta precedente e successiva al fatto, dei precedenti disciplinari, dei danni arrecati, nonché dell'eventuale recidiva, da intendersi come commissione di violazioni della medesima indole nei cinque anni precedenti.

Art. 9 Tipologie di sanzioni. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) Richiamo: consiste nell'informare il socio in via riservata che la sua condotta non è stata conforme alle norme di legge e regolamentari con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Viene applicata quando l'infrazione è lieve e si ha motivo di ritenere che il socio non commetta altre infrazioni.
- b) Censura: consiste nel biasimo scritto. Viene applicata quando si ha motivo di ritenere che in base alla gravità dell'infrazione alle norme di legge e regolamentari e al comportamento del socio questo non commetta altre infrazioni.
- c) Sospensione: consiste nella temporanea esclusione dai diritti connessi alla qualità di socio della Riserva di caccia, da un minimo di 15 giorni a un massimo di 4 anni (stagioni venatorie). Viene applicata per gravi violazioni delle norme di legge e regolamentari, ovvero in caso di reiterate violazioni lievi che hanno comportato l'irrogazione della sanzione della censura.
- d) Espulsione: consiste nell'esclusione definitiva del socio dalla Riserva di caccia. Viene irrogata quando le infrazioni alle norme di legge e regolamentari sono molto gravi, ovvero se il socio commette la stessa infrazione per la quale è stata applicata

la sanzione della sospensione massima entro due anni dal suo termine.

In caso di espulsione il socio potrà presentare domanda di riammissione decorsi almeno 5 anni, fermo restando il potere discrezionale della Riserva di valutarne l'accoglimento.

Art. 10 Spese. Le spese del procedimento, limitate ai costi vivi e documentati, possono essere poste a carico dell'incolpato in caso di accertata responsabilità.

Art. 11 Registro. Le sanzioni disciplinari vengono iscritte nel registro dei soci della Riserva di caccia.

Art. 12 Efficacia. Le sanzioni disciplinari hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento, salvo quanto previsto in caso di impugnazione. La sospensione si estende alla stagione venatoria successiva per la parte eventualmente non eseguita.

Art. 13 Prescrizione. L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni dal fatto. La contestazione interrompe la prescrizione, che riprende a decorrere dalla conclusione del procedimento.

PARTE II

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 14 Prontuario. Le violazioni delle norme di legge e regolamentari sono sanzionate secondo il seguente prontuario.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate in relazione alla concreta gravità del fatto, alla sua natura dolosa o colposa, all'eventuale occultamento della violazione, al pregiudizio arrecato alla gestione faunistico-venatoria e ai precedenti disciplinari del socio, secondo i criteri di cui all'art. 8.

Per le violazioni punite con la sospensione fino a sei mesi, qualora il fatto sia commesso per colpa, sia immediatamente regolarizzato, non abbia arrecato danno alla gestione faunistico-venatoria né procurato vantaggi indebiti al socio e quest'ultimo non abbia precedenti disciplinari nell'ultimo triennio, si applica la sola censura in luogo della sospensione.

VIOLAZIONE	SANZIONE
1. Art. 30 lett. a) L. 157/92 Esercizio della caccia in periodi di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18 L. 157/92	Espulsione.
2. Art. 30 lett. b) L. 157/92 Abbattimento, cattura di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 L. 157/92	Espulsione
3. Art. 30 lett. d) - Art. 31 lett. e) L. 157/92. Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti a), b), c) d), s) dell'art. 21 della legge 157/92, nonché nelle zone di rifugio e nelle zone di cui al 3° co. dell'art. suddetto.	Espulsione
4. Art. 30 lett. e) L. 157/92 Esercizio dell'uccellazione o comunque cattura di uccelli con mezzi vietati	Espulsione
5. Art. 30 lett. f) L. 157/92 Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio.	Sospensione da 1 a 4 anni
6. Art. 30 lett. g) L. 157/92 Abbattimento di fauna in periodo di apertura generale della caccia, ma in periodo di divieto della specie.	Sospensione da 6 mesi a 3 anni
7. Art. 30 lett. g) L. 157/92 Esercizio della caccia in periodo consentito alla specie, ma con abbattimento di esemplari o capi nei cui confronti sussiste il divieto.	Sospensione da 6 mesi a 3 anni
8. Art. 30 lett. h) L. 157/92 Abbattimento, cattura di mammiferi o uccelli non compresi nell'art. 18 della L. 157/92 o vietati	Sospensione da 1 a 4 anni
9. Art. 30 lett. h) L. 157/92 Esercizio della caccia con mezzi non previsti dall'art. 13 della L. 157/92	Sospensione da 6 mesi a 3 anni
10. Art. 30 lett. h) L. 157/92 – Art. 9 Reg. Provinciale. Porto di fucile a canna rigata dopo aver completato la propria quota di abbattimento o uso di mezzi consistenti non corrispondenti alla licenza acquisita.	Sospensione da 1 a 4 anni
11. Art. 30 lett. i) L. 157/92 Esercizio della caccia in violazione al punto i) L. 157/92.	Sospensione da 6 mesi a 3 anni
12. Art. 30 lett. l) L. 157/92 Messa in commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica in violazione della L. 157/92	Sospensione da 1 a 4 anni
13. Art. 30 lett. l) L. 157/92 Messa in commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica di cui alle lett. b) e g)	Espulsione
14. Art. 31 lett. b) L. 157/92 Esercizio della caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione	Sospensione da 3 mesi a 2 anni
15. Art. 31 lett. c) L. 157/92 Esercizio della caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione	Sospensione da 3 mesi a 2 anni
16. Art. 31 lett. e) lett. f) L. 157/92 Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti e), f), l) dell'art. 21 della L. 157/92.	Sospensione da 1 a 12 mesi

Esercizio della caccia in fondo chiuso senza sparo	
17. Art. 31 lett. e) lett. f) L. 157/92 Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti e), f), l) dell'art. 21 della L. 157/92. Esercizio della caccia in fondo chiuso con sparo	Sospensione da 3 mesi a 2 anni
18. Art. 31 lett. g) L. 157/92 Esercizio della caccia in orario non consentito	Sospensione da 1 a 12 mesi
19. Art. 31 lett. i) L. 157/92 Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale	Sospensione da 1 a 9 mesi
20. Art. 31 lett. m) L. 157/92 Omessa esibizione della licenza di caccia, della polizza assicurativa e del tesserino regionale.	Sospensione da 1 a 6 mesi
21. Art. 31 co. 1 bis. L. 157/92 Detenzione munizioni in violazione dell'art. 31 co. 1 bis L. 157/92	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
22. Art. 14 L. R. 50/93 Azioni di disturbo alla selvaggina oppure tendenti a causare volontariamente lo spostamento della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti	Sospensione da 1 a 6 mesi
23. Art. 14 co. 6 – Art. 35 co. 1 lett. c) L.R. 50/93 Omessa riconsegna e/o irregolare tenuta tesserino alla Struttura regionale competente	Sospensione da 1 a 6 mesi
24. Art. 20 co. 4 – Art. 35 co. 1 lett. e) L.R. 50/93 Inosservanza disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al co. 4 art. 20 L.R. 50/93	Sospensione da 3 a 12 mesi
25. Art. 20 quinquies L.R. 50/93 Allestimento appostamenti difformi da quanto previsto dall'art. 20 quinquies L.R. 50/93	Sospensione da 1 a 6 mesi
26. Art. 35 co. 1 lett. i) L.R. 50/93 Esercizio caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino	Sospensione da 3 a 12 mesi
27. Art. 35 co. 1 lett. i bis) L.R. 50/93 Abbattimento capo appartenente alla specie beccaccia al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
28. Art. 35 co. 1 lett. l) L.R. 50/93 Abbandono sul terreno bossoli cartucce.	Sospensione da 1 a 6 mesi
29. Art. 35 co. 1 lett. l bis) L.R. 50/93 Esercizio caccia rastrello in più di tre persone	Sospensione da 3 a 12 mesi
30. Art. 35 co. 1 lett. m) Violazione L.R. 50/93 non richiamate da art. 35, sanzionate ai sensi del co. 1 lett. m)	Sospensione da 1 a 6 mesi
31. Art. 2 Reg. Provinciale – Reg. RAC 31 Superamento piano abbattimento	Sospensione da 6 mesi a 3 anni
32. Art. 5 Reg. Provinciale. Esercizio della caccia agli ungulati senza autorizzazione del Presidente	Sospensione da 1 a 4 anni

33. Art. 5 Reg. Provinciale. Esercizio della caccia agli ungulati senza autorizzazione del Presidente per la classe di età e/o sesso	Sospensione da 1 a 4 anni
34. Art. 5 Reg. Provinciale. Esercizio della caccia senza esperto accompagnatore	Sospensione da 1 a 4 anni
35. Art. 5 Reg. Provinciale – Reg. RAC 31. Decurtazione 4 punti camoscio e 2 punti altri ungulati	Censura
36. Art. 5 bis Reg. Provinciale. – Reg. RAC 31. Decurtazione 6 punti camoscio e 4 punti altri ungulati	Sospensione da 15 gg. a 2 mesi
37. Art. 5 bis Reg. Provinciale – Reg. RAC 31 Decurtazione 8 punti camoscio e 6 punti altri ungulati	Sospensione da 2 a 6 mesi
38. Art. 5 bis Reg. Provinciale – Reg. RAC 31 Decurtazione oltre 8 punti camoscio e oltre 6 punti altri ungulati	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
39. Art. 6 Reg. Provinciale. Abbattimento in selezione di un capo diverso da quello indicato dall'esperto accompagnatore	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
40. Art. 8 Reg. Provinciale – Reg. RAC 31 Violazioni disposizioni su animali feriti	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
41. Art. 15 Reg. Provinciale – Reg. RAC 31 Omessa denuncia dell'abbattimento di ungulati, pregiata alpina e lepri al Presidente di Riserva o delegato di turno alla cella entro i termini previsti, ma conferendo il capo in cella.	Sospensione da 3 a 12 mesi
42. Art. 15 Reg. Provinciale – Reg. RAC 31 Omessa denuncia dell'abbattimento di ungulati, pregiata alpina e lepri al Presidente di Riserva o al delegato di turno alla cella entro i termini previsti, senza conferire il capo in cella.	Espulsione se dolo. Sospensione da 1 a 4 anni altre ipotesi
43. Art. 15 Reg. Provinciale – Reg. RAC 31. Mancata tenuta a disposizione del capo	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
44. Art. 15 Reg. Provinciale – Reg. RAC 31. Mancata messa a disposizione dei crani e delle mandibole degli ungulati, in occasione della valutazione dei trofei ovvero presentazioni di trofeo e mandibola sporchi.	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
45. Art. 15 Reg. Provinciale. Mancata messa a disposizione di capi eviscerati e non privati delle ghiandole mammarie fino alle ore 21 del giorno successivo a quello dell'abbattimento	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
46. Reg. RAC 31 Omessa riconsegna dei documenti e resoconto dei prelievi di fagiani, lepri, starne e volpi a fine stagione	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
47. Reg. RAC 31 Omessa partecipazione alle attività della riserva senza giustificato motivo.	Richiamo alla prima violazione. Censura alla seconda violazione

	nella stessa annata Sospensione da 15 gg. a 2 mesi oltre 2 violazioni nella stessa annata
48. Reg. RAC 31 Omessa apposizione della fascetta inamovibile dotata di numero univoco ai capi di ungulati	Espulsione se dolo. Sospensione da 1 a 4 anni.
49. Reg. RAC 31 Cessione della fascetta inamovibile dotata di numero univoco ad altro socio	Sospensione da 1 a 3 anni
50. Reg. RAC 31 Omessa compilazione scheda abbattimento macello	Sospensione da 15 gg. a 2 mesi
51. Reg. RAC 31 Esercizio attività venatoria il giorno 9 ottobre	Sospensione da 6 mesi a 3 anni
52. Reg. RAC 31 Caccia al camoscio nelle giornate non consentite dal Regolamento della RAC 31	Sospensione da 6 mesi a 3 anni
53. Prelievo di capi non consentiti dal Regolamento RAC 31	Sospensione da 3 a 18 mesi
54. Reg. RAC 31 Omessa registrazione preventiva dell'uscita di caccia nei casi in cui essa sia prescritta dal regolamento annuale o da specifiche disposizioni organizzative della Riserva	Sospensione da 1 a 6 mesi
55. Reg. RAC 31 Esercizio dell'attività venatoria in settore diverso da quello assegnato oppure in difformità dall'assegnazione ricevuta quanto a specie, classe, sesso o modalità di prelievo, senza abbattimento di fauna	Sospensione da 3 a 12 mesi
56. Reg. RAC 31 Esercizio dell'attività venatoria in settore diverso da quello assegnato oppure in difformità dall'assegnazione ricevuta quanto a specie, classe, sesso o modalità di prelievo, con abbattimento di fauna.	Sospensione da 6 mesi a 2 anni
57. Reg. RAC 31 Omessa vigilanza del socio accompagnatore sul rispetto delle disposizioni della Riserva da parte dell'ospite autorizzato.	Sospensione da 1 a 6 mesi
58. Reg. RAC 31 Omessa comunicazione degli abbattimenti effettuati dall'ospite secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento interno.	Sospensione da 3 a 12 mesi
59. Reg. RAC 31. Rifiuto od omissione di esibire agli organi di vigilanza, agli incaricati della Riserva o ai rilevatori i capi abbattuti, i trofei, le mandibole o altra documentazione richiesta ai fini dei controlli biometrici, statistici o gestionali.	Sospensione da 1 a 4 anni

I richiami normativi si intendono riferiti alle disposizioni vigenti al momento della commissione del fatto.

PARTE III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 15 Competenza. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente, il quale adotta il provvedimento, previo parere vincolante del Comitato Direttivo, nel rispetto dei principi di imparzialità e del contraddittorio. Il Comitato Direttivo decide secondo le modalità di cui all'art. 5 co. 9 dello Statuto, ma a voto segreto e senza il Presidente. Il Presidente e il Comitato Direttivo possono farsi assistere da un avvocato, privo di potere decisionale.

Se il procedimento riguarda il Presidente, la competenza spetta al Comitato Direttivo.

Art. 16 Contestazione. Il Presidente, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, contesta per iscritto gli addebiti al socio.

Art. 17 Contenuto della contestazione. Il capo di incolpazione deve contenere: i) le generalità dell'incolpato; ii) la formulazione dei fatti addebitati; iii) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'incolpato deve comparire avanti il Presidente, con l'avvertimento che in caso di sua mancata comparizione senza giustificato motivo, si procederà comunque in sua assenza; iv) l'informativa che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato; v) l'avviso della possibilità di far pervenire entro 5 giorni prima della data di audizione memorie difensive scritte e con le stesse produrre documenti ed indicare testimoni, specificando le circostanze su cui devono essere sentiti il giorno dell'audizione, con chiamata a cura dell'incolpato. Il capo di incolpazione deve pervenire all'incolpato almeno 30 gg. prima del giorno dell'audizione. In caso di grave ed oggettivo impedimento l'incolpato può chiedere per una sola volta un rinvio della data di audizione. In tal caso il Presidente, comunica per iscritto la nuova data di audizione con il medesimo termine di preavviso e il termine di conclusione del procedimento disciplinare viene prorogato del corrispondente periodo.

Art. 18 Decisione. Esaurita l'audizione dell'incolpato e degli eventuali testimoni, acquisita ogni altra informazione utile alla decisione, acquisito il parere del Comitato Direttivo, il Presidente adotta il provvedimento di archiviazione o di applicazione della sanzione disciplinare.

Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'incolpato.

Art. 19 Comunicazioni. Le modalità di comunicazione per iscritto sono: i) la consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta; ii) la racc. a.r.; iii) la p.e.c..

Art. 20 Termini. Il procedimento disciplinare si deve concludere nel termine di 180 gg. dall'avvio del procedimento ed in ogni caso va archiviato trascorsi cinque anni dall'apertura del procedimento.

Art. 21 Recesso. Il recesso del socio non impedisce la conclusione del procedimento per fatti commessi durante il periodo di appartenenza, ai soli fini dell'accertamento.

PARTE IV

IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 22 Ricorso. Il provvedimento disciplinare può essere impugnato dal socio con ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione, l'eventuale richiesta di essere personalmente sentito dall'Assemblea e se lo ritiene l'eventuale sanzione che ritiene corretta.

Art. 23 Effetti. Il ricorso sospende l'efficacia delle sanzioni di sospensione e di espulsione.

Art. 24 Istruttoria del ricorso. Entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente può presentare osservazioni e trasmette copia degli atti al Comitato Direttivo, il quale nomina un relatore tra i soci che non abbiano partecipato al procedimento disciplinare e non versino in situazioni di conflitto di interessi.

Art. 25 Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Qualora non sia possibile attendere la successiva

assemblea ordinaria senza superare tale termine, il Presidente convoca apposita assemblea straordinaria. La seduta sul ricorso è presieduta dal Vicepresidente.

Art. 26 Relazione all'Assemblea. La trattazione del ricorso è introdotta dal relatore, il quale non esprime valutazioni personali né propone la decisione da adottare.

Art. 27 Decisione dell'Assemblea. Conclusa la relazione, udito il socio che ne ha fatto richiesta ed esaurita la discussione, l'Assemblea decide con le modalità di cui all'art. 6 dello Statuto, ma a voto segreto.

L'Assemblea può confermare la sanzione, annullarla oppure sostituirla con la sanzione inferiore eventualmente richiesta dal ricorrente. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole per il ricorrente.

La decisione viene comunicata per iscritto al ricorrente.

Art. 28 Astensione. Il Presidente, il socio destinatario della sanzione e il Comitato Direttivo non partecipano alla votazione. Sono altresì esclusi i soci in conflitto di interessi diretto o indiretto.

Art. 29 Definitività. La decisione dell'Assemblea è definitiva all'interno dell'ordinamento associativo, fatta salva la tutela giurisdizionale.

CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE SANZIONI

Allegato A)

al Regolamento Disciplinare della Riserva Alpina di Caccia di Longarone (R.A.C. BL n. 31)

Criterio	Punti
Violazione commessa per colpa	0
Violazione commessa con dolo	2
Nessun precedente disciplinare negli ultimi 5 anni	0
Presenza di precedenti disciplinari	1
Recidiva per violazione analoga	2
Collaborazione con gli accertamenti	0
Mancata collaborazione o tentativo di occultamento	2
Pregiudizio limitato alla gestione venatoria	0
Pregiudizio significativo alla gestione venatoria	2

Punteggio massimo: 8 punti

Applicazione della sanzione

Punteggio Sanzione

0-2 punti	Minimo edittale
3-4 punti	1/2 del Massimo edittale
5-6 punti	2/3 del Massimo edittale
7-8 punti	Massimo edittale

Esempio

Superamento piano di abbattimento

Sanzione: da 6 mesi a 3 anni

- abbattimento volontario oltre il piano = dolo (2 punti)
- nessun precedente (0 punti)
- collaborazione immediata (0 punti)
- pregiudizio significativo al piano di prelievo (2 punti)

Totale: 4 punti

Applicazione della sanzione nella fascia intermedia (**18 mesi**)